



Adolescenze Emergenti

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

AdEm – ADOLESCENZE EMERGENTI

Dare voce ai Disagi Giovanili

Articolo 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita un'Associazione Culturale denominata "AdEm" – Adolescenze Emergenti. L'Associazione non ha fini di lucro, è libera, apolitica e non confessionale. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 2 (Finalità)

L'Associazione è libera da vincoli istituzionali e non coinvolta direttamente in progetti clinici, scolastici, educativi o sociali; è aperta a professionisti (appartenenti agli ambiti sanitario, giuridico, sociale, pedagogico) i quali a diverso titolo e competenza sono a contatto con il disagio giovanile.

Finalità dell'Associazione è di contribuire alla crescita della cultura psicologica, psichiatrica, pedagogica, giuridica e sociale relativa all'adolescenza e ai suoi contesti e per garantire tale finalità risulta necessaria ed imprescindibile la multidisciplinarietà degli associati.

Articolo 3 (Sede legale)

L'Associazione ha sede in Verona – Via Belluzzo, 1.

Articolo 4 (Oggetto)

Gli studi e le ricerche promosse dall'Associazione riguardano la promozione della salute mentale dell'adolescente e dei suoi ambienti di vita, la psicopatologia, la protezione e tutela, la condizione sociale dell'adolescenza, in un'ottica multidisciplinare e interprofessionale. L'Associazione vuole essere anzitutto uno spazio di riflessione e un laboratorio di idee fra i membri e/o altri esperti del campo. L'Associazione collabora con tutte le istituzioni interessate e promuove contatti che facilitino l'approccio alle problematiche giovanili sia individuali, che familiari, che collettive. L'Associazione si propone di promuovere incontri al fine di favorire una più proficua collaborazione tra le singole professioni, gli Enti pubblici e privati preposti alla cura ed assistenza, le Istituzioni sociali, pedagogiche e giuridiche.

In particolare l'Associazione, nell'ambito dei percorsi adolescenziali anche coinvolgendo direttamente gli adolescenti, potrà:

- svolgere attività di studio, compiere indagini e sondaggi, acquisire e diffondere conoscenza nelle materie della psichiatria, psicologia, pedagogia, tutela e protezione, sociologia dell'adolescenza e della famiglia,
- istituire corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di specializzazione, anche avvalendosi di consulenti esterni e di Istituzioni pubbliche e private,
- promuovere e realizzare iniziative editoriali scritte, audiovisive e per via telematica;
- sostenere l'attività di Enti che agiscono nel campo delle materie psicologico-psichiatriche, pedagogiche, giuridiche e sociali;
- promuovere e patrocinare manifestazioni culturali in genere nel campo delle materie psicologico-psichiatriche, pedagogiche, giuridiche e sociali.

Articolo 5 (Entrate)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati; la quota associativa è decisa annualmente sentita l'assemblea;
- eventuali contribuzioni e sussidi dello Stato o di altri Enti;
- liberalità, lasciti, erogazioni e contributi da chiunque disposti;

- ogni altro provento, corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti, a nome dell'associazione.

Articolo 6 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni di cui è titolare e da ogni altro diritto o rapporto ad esso facenti capo.

I contributi, i lasciti e le donazioni, che l'Associazione avesse a conseguire per un fine determinato, saranno tenuti distinti dal restante patrimonio sociale, e destinati al fine determinato dalla donazione; le rendite derivanti da essi dovranno essere utilizzate in conformità della destinazione fissata dal donante.

Articolo 7 (Associati)

Possono iscriversi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi, previa ammissione del Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa.

Gli associati si dividono nelle seguenti categorie:

- *fondatori*: sono i soggetti sottoscrittori del primo atto costitutivo dell'Associazione;
- *effettivi o ordinari*: persone che vengono ammessi alla compagine associativa e si impegnano ad osservare le norme statutarie;
- *sostenitori*: persone, Enti o Istituzioni che abbiano contribuito con il loro sostegno culturale e/o economico all'attività dell'Associazione;

Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati fondatori e quelli ordinari.

Ammissione dei nuovi soci

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati dal Regolamento interno dell'Associazione.

La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo secondo quanto indicato dal Regolamento e secondo quanto previsto dall'articolo 2.

Articolo 8 (Recesso ed esclusione dell'associato)

La qualità di associato si perde con il recesso, l'esclusione o il decesso.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e, comunque, in situazione di coinvolgimento da parte dell'associato in attività contrastanti o concorrenti con quella dell'Associazione, ovvero qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o ai regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Il provvedimento di decadenza sarà comunicato all'interessato che entro trenta giorni da tale comunicazione potrà ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Articolo 9 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- il Tesoriere

Articolo 10 (Assemblea)

Gli associati formano l'Assemblea, la quale è l'organo sovrano dell'Associazione, in quanto rappresenta l'universalità dei Soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti presenti e delibererà sempre a maggioranza semplice. Per le

delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti.

L'Assemblea si riunirà almeno due volte all'anno, per deliberare sull'ordine del giorno redatto dal Presidente, sentito il Comitato Direttivo.

Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio preventivo entro il mese di dicembre di ciascun anno;
- all'approvazione del rendiconto entro il 30 giugno di ogni anno;
- alla nomina del Comitato Direttivo ogni due anni e deliberare in merito al numero dei suoi componenti ed alla composizione garantendone come previsto dallo Statuto la multidisciplinarietà degli stessi;
- alla nomina del Tesoriere;
- all'approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;
- ad ogni altro argomento che il Comitato direttivo intendesse sottoporre al voto.

L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno inviato a ciascun associato, anche in forma telematica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, tramite delega scritta. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Articolo 11 (Comitato Direttivo)

Il Comitato Direttivo è composto da tre a cinque membri. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed, eventualmente, un Vice-presidente.

Il Comitato Direttivo ha il compito di garantire la multidisciplinarietà degli Associati, elemento necessario per perseguire le finalità dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la

legge o lo statuto riservano all'Assemblea. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e del rendiconto e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea. Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione.

Il Comitato Direttivo viene convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza.

Il Comitato Direttivo determina le linee guida dell'attività dell'Associazione e persegue, con i mezzi ritenuti più idonei, i fini dell'Associazione, organizzando e dirigendo l'attività e la gestione dell'Associazione medesima.

A tali fini al Comitato Direttivo compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

A mero titolo esemplificativo, il Comitato Direttivo può:

- affidare a collaboratori esterni ed interni incarichi per studi, ricerche, convegni, corsi, preparazione di testi e pubblicazioni, ed in genere realizzare ogni attività culturale-formativa rientrante nell'oggetto dell'Associazione;
- assumere incarichi di ricerca e/o consulenza per Enti pubblici e/o privati;
- nominare gruppi di lavoro, temporanei o permanenti, per le materie rientranti nell'oggetto dell'Associazione e per l'organizzazione dell'Associazione stessa;
- deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salvo restando le formalità stabilite dalla legge;
- decidere sugli investimenti del patrimonio e sull'impiego di ogni altro bene, diritto o utilità pervenuti all'Associazione;
- predisporre regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare sulla stipula di contratti ed in generale sull'attività negoziale ritenuta utile al perseguimento dei fini dell'Associazione;
- accendere ed estinguere conti correnti bancari e postali ed attivare carte di credito e di debito;

Il Comitato Direttivo può individuare un responsabile che, per ogni iniziativa, ne segua l'esecuzione e riferisca al Comitato Direttivo sull'andamento dei lavori.

Articolo 12 (Presidente)

Il Presidente ed, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.

Articolo 13 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato tra i membri del Comitato Direttivo.

Articolo 14 (Rimborsi spese)

Ogni carica relativa a tutti gli organi previsti dal presente Statuto è assolutamente gratuita.

Tuttavia al Presidente e ai componenti del Comitato Direttivo compete il puro rimborso delle spese sostenute - e documentate – per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 15 (Liquidazione)

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione dell'Associazione, il Comitato Direttivo nominerà uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo è destinato ad attività promozionali legate ad iniziative riguardanti la salute mentale dell'adolescente.